



**PROTOCOLLO D'INTESA FRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E
IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA IN MERITO
ALLE PROCEDURE DI COLLABORAZIONE NELL'ESECUZIONE
PENALE ESTERNA E NELL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI
SICUREZZA NEI CONFRONTI DI TOSSICODIPENDENTI E
ALCOLDIPENDENTI**

La legislazione italiana ha previsto una normativa a carattere speciale per l'esecuzione penale e la possibilità di concessione a persona tossico-alcol dipendente di misure alternative alla detenzione.

La presenza di molti aspetti patologici legati a tale condizione cronica e recidivante ha portato a privilegiare non l'aspetto custodialistico, ma l'intervento trattamentale-riabilitativo-sanitario, in corso o concluso, mirato al recupero del condannato e alla cessazione dei comportamenti antigiuridici correlati.

In particolare, le disposizioni di legge in vigore (**D.P.R. n. 309/1990 novellato dalla Legge n.49/2006**) contemplano i seguenti ambiti di attuazione e di intervento in materia :

- a) Sospensione dell'esecuzione della pena prevista dall'art. 90**, implicante l'intervenuta **conclusione del programma terapeutico** di soggetto già **tossicodipendente**.

E' decisa dal Tribunale di sorveglianza a seguito di richiesta avanzata da condannati definitivi detenuti, o in libertà (con esecuzione della pena sospesa dalla competente Procura a seguito di procedimento ex art. 656 c.p.p.), o agli arresti domiciliari ex art. 656 comma 10 c.p.p. (nell'ipotesi in cui tale misura cautelare perduri dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna).

Anteriormente all'udienza del Tribunale, in via provvisoria e interinale, può essere concessa dal Magistrato di Sorveglianza solo nel caso in cui il richiedente sia detenuto.

- b) Affidamento in prova in casi particolari previsto dall'art. 94**, fruibile da condannati **tossicodipendenti o alcolodipendenti che intendano intraprendere o proseguire uno specifico programma terapeutico individuale**.

Concesso dal Tribunale di Sorveglianza solo a persone condannate con sentenza definitiva che ne abbiano fatto richiesta dalla detenzione, o dalla libertà o dagli arresti domiciliari, a seguito di condanna irrevocabile (ex art. 656 comma 10 c.p.p.). In caso di intervenuta carcerazione, l'istanza, in via di urgenza, potrà essere anche presentata al Magistrato di Sorveglianza competente in relazione al luogo di

detenzione, che potrà decidere in via interinale, sino ad udienza del Tribunale, definitivamente statuente nel merito.

- c) **Custodia attenuata prevista dall'art. 95:** : la pena detentiva per reati commessi in relazione allo stato di tossicodipendenza deve essere espiata in istituti o sezioni idonei allo svolgimento di programmi terapeutici socio riabilitativi; è prevista la costituzione di specifiche **sezioni " a custodia attenuata"**, dove il programma individuale di reinserimento sociale e lavorativo prevale sulla componente custodialistica espiativa;

E' possibile che i Servizi per le tossicodipendenze collaborino, rispetto alla definizione di progettualità terapeutico risocializzative che fondino anche la concessione di misure quali **l'affidamento in prova al servizio sociale** (art. 47 l.p), la **detenzione domiciliare** (art. 47 ter l.p), la **semilibertà** (art. 50 l.p.), o l'applicazione di misura di sicurezza quale la **libertà vigilata** (art. 210 c.p.). Nei casi in cui detto programma di cura non sia stato preventivamente concordato e condiviso, anche con l'interessato, i termini della collaborazione sono definiti all'interno dell'allegata scheda 3 al punto C.

Il vasto ambito normativo, sopra richiamato, può consentire, con una proficua sinergia tra Regione - AUSL ed Autorità Giudiziaria - UEPE, un'applicazione più estesa delle esperienze di esecuzione penale alternativa al carcere ai condannati definitivi.

La Regione Emilia-Romagna e il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, con la sottoscrizione, da parte dei legali rappresentanti del presente Protocollo d'intesa, si impegnano a realizzare le più efficaci forme di collaborazione, fra gli appartenenti ai due enti, nell'espletamento delle rispettive competenze.

Con il presente accordo s'intende, in particolare, facilitare l'accertamento delle condizioni di legge e rendere più funzionale la possibilità di utilizzo delle misure alternative per le persone che ne possono-intendono usufruire .

L'obiettivo è da realizzarsi attraverso un fecondo e importante lavoro di rete, anche a livello interistituzionale, quale elemento fondante dell'efficacia degli interventi sulle tossico/alcoldipendenze e della correttezza delle decisioni giudiziarie adottate.

Altra finalità importante è consentire un valido confronto e dialogo sul lavoro reciprocamente svolto, con analisi delle criticità emerse, da attuarsi mediante una Commissione paritetica interistituzionale allo scopo istituita, che si riunirà periodicamente e, comunque, almeno una volta l'anno, ricercando, inoltre, un linguaggio comune e una formazione reciproca per un intervento complessivo più efficace.

L'intesa assume particolare rilevanza per gli appartenenti alle due Istituzioni, Giustizia e Sanità, in quanto :

- per la Magistratura di Sorveglianza ribadisce la possibilità di poter avere a disposizione, nello svolgimento delle funzioni collegiali o monocratiche e di esercizio di discrezionalità nel decidere come adottare il provvedimento, una più circostanziata conoscenza degli elementi in merito alla consistenza dei presupposti sostanziali per la concessione e il mantenimento dei benefici, con particolare riguardo alla comprensione degli aspetti correlati alla peculiarità e problematicità dell'iter terapeutico di recupero del condannato, in congruo bilanciamento con l'esigenza di salvaguardare la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati;

- per gli operatori dei SER.T., l'agire terapeutico nel contesto speciale di una esecuzione penale, caratterizzato anche da obblighi normativi di relazionare all'Autorità giudiziaria in ordine ad andamento e violazioni del programma terapeutico fondante la misura alternativa, dovrà essere supportato da una metodologia operativa definita e condivisa, connotata da una puntuale chiarezza dei ruoli e delle specifiche competenze nella relazione con l'utente/condannato, al fine di attuare, quando ve ne siano le condizioni, l'iter di recupero dello stesso, contribuendo, nel contempo, alla formazione di un convincimento giudiziale equo e approfondito.

Il suddetto impegno viene assunto dai contraenti con l'adozione del presente atto unitamente all' allegato che ne costituisce parte integrante e cioè:

Schede delle misure alternative e benefici penitenziari da applicare con riferimenti normativi e con indicazioni per gli operatori dei Ser.T. del territorio regionale circa certificazioni, attestazioni e adempimenti richiesti per l' istruttoria relativa ai relativi procedimenti di Ufficio/Tribunale di Sorveglianza.

Presidente del Tribunale
di Sorveglianza di Bologna

Il Presidente della
Regione Emilia-Romagna

Bologna_____